



CONSOB

COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DIVISIONE AMMINISTRAZIONE

Ai FORNITORI

OGGETTO: Fatturazione elettronica – Comunicazione Codice Univoco IPA per la trasmissione delle fatture elettroniche.

Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza dell'utilizzo di fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214.

A decorrere dal 31 marzo, pertanto, i fornitori di questo Istituto sono invitati a trasmettere fatture in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "*Formato della fattura elettronica*" del citato DM n. 55/2013.

Per le finalità di cui sopra, l'articolo 3, comma 1, del citato DM prevede che l'Amministrazione individui i propri uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche inserendoli nell'indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) che provvede a rilasciare per ognuno di essi un "Codice Univoco Ufficio" secondo le modalità di cui all'allegato D "*Codici Ufficio*" al citato DM.

Il "*Codice Univoco Ufficio*" è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'ufficio destinatario.

Pertanto, con riferimento ai contratti in essere con codesta Società, nonché per eventuali futuri rapporti contrattuali, si comunicano le informazioni che devono essere indicate in via obbligatoria nelle fatture elettroniche con data di emissione successiva al 30 marzo 2015:

- Codice univoco ufficio: UF342U
- Codice fiscale: 80204250585;
- Codice Identificativo Gara se esistente;
- Codice ordine se esistente;
- Codice identificativo del fornitore posto, nelle lettere d'ordine, a sinistra della denominazione dello stesso fornitore ed identificato con la dicitura "*cod*".

La scrivente si riserva di definire, con successiva comunicazione, la documentazione che dovrà essere inviata in allegato alla fattura elettronica, nonché la compilazione di ulteriori campi facoltativi destinati a contenere informazioni utili per la completa dematerializzazione del processo di ciclo passivo.

A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B "*Regole tecniche*" al DM 55/2013, contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica attraverso lo SdI, mentre l'allegato C "*Linee Guida*" del medesimo decreto concerne le operazioni per la gestione dell'intero processo di fatturazione. Si invita, inoltre, alla consultazione della documentazione di interesse e di tutte le notizie concernenti la fatturazione elettronica sul sito www.fatturapa.gov.it.

Pertanto si rammenta che per l'emissione della fattura elettronica è possibile avvalersi dell'ausilio di intermediari autorizzati.

Con l'occasione si fa presente che, ai sensi di quanto previsto dalla circolare n. 1/E emessa dall'Agenzia delle Entrate in data 9 febbraio 2015, la Consob non rientra tra le amministrazioni cui si applicano le disposizioni concernenti il c.d. *Split Payment*.

Per eventuali ulteriori chiarimenti si resta a disposizione al seguente indirizzo di posta elettronica: chiarimenti@consob.it.

Distinti saluti

C O N S O B

firma 1

firma 2